



COMUNE DI VITA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI**
(ai sensi dell'art. 1, commi 102–110, L. 30 dicembre 2025, n. 199)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **15** del **10/06/2026**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la procedura straordinaria di definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali di competenza del Comune di Vita.
2. La procedura è emanata in osservanza dei principi di legalità, capacità contributiva e autonomia finanziaria di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, nonché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento tributario recati dallo Statuto dei diritti del contribuente.
3. La definizione agevolata consente l'estinzione dei debiti maturati mediante il pagamento integrale della sola quota capitale (tassa, imposta o entrata patrimoniale principale), con esclusione delle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi, inclusi quelli di mora e per ritardata iscrizione a ruolo. Restano dovuti gli oneri accessori non condonabili, quali le spese di notifica e di esecuzione già sostenute dall'Ente o dal soggetto affidatario.
4. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità teorico-operative:
 - a. incremento della riscossione e stabilità finanziaria: ottimizzare il recupero dei crediti di difficile esigibilità, favorendo l'introito di entrate spendibili e la contestuale riduzione dei residui attivi, nel rigoroso rispetto degli equilibri di bilancio e del corretto dimensionamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
 - b. deflazione del contenzioso e delle procedure coattive: favorire la chiusura delle liti pendenti presso le Corti di Giustizia Tributaria e l'estinzione delle controversie in corso, riducendo i costi gestionali legati alla fase giurisdizionale e alla riscossione forzata;
 - c. promozione della compliance e semplificazione digitale: incentivare l'adempimento spontaneo attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e procedure standardizzate, semplificando il rapporto tra cittadino e Amministrazione Comunale in coerenza con gli obiettivi di trasparenza e digitalizzazione dell'azione amministrativa.
5. La definizione agevolata di cui al presente atto si riferisce a periodi di tempo circoscritti, come specificato nei successivi articoli, e riveste carattere di eccezionalità rispetto all'ordinaria gestione delle entrate.

Art. 2 – Ambito di applicazione oggettivo – Entrate ammesse

1. Sono ammessi alla definizione agevolata, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, tutti i tributi e canoni di competenza del Comune di Vita, quali a titolo esemplificativo:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b. Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - c. Canone Unico Patrimoniale (CUP), di cui alla legge n. 160/2019;
 - d. Canoni idrici
2. L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere tassativo. Restano pertanto escluse dalla definizione agevolata tutte le altre entrate tributarie e patrimoniali, ancorché astrattamente definibili ai sensi della normativa statale.
3. Per l'IMU relativa agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, la definizione agevolata opera esclusivamente sulla quota di spettanza comunale nei casi di versamento spontaneo, restando la quota statale assoggettata al regime ordinario del ravvedimento operoso, con applicazione di sanzioni e interessi secondo la normativa vigente. Nei casi in cui sia stato emesso un avviso di accertamento divenuto definitivo, l'intero gettito – comprensivo anche della quota erariale – è incassato dal Comune e può essere integralmente oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. La definizione è ammessa per i carichi che si trovino in qualsiasi fase procedimentale (avvisi bonari, accertamenti esecutivi, ingiunzioni, liti pendenti).

5. Restano escluse dalla procedura di definizione agevolata tutte le pendenze per le quali l'Ente abbia già provveduto all'emissione e al contestuale invio dei ruoli all'Agente della Riscossione (AdER) ai fini dell'esecuzione coattiva, fatti salvi eventuali aggiornamenti legislativi.

Art. 3 – Ambito temporale, procedimentale e tipologie di debiti definibili

1. La definizione agevolata si applica ai debiti riferiti alle annualità d'imposta fino al 31 dicembre 2025.
2. Sono ammessi alla definizione i debiti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino in qualunque fase del procedimento di gestione, purché non definiti con sentenza passata in giudicato:
 - a. fase di autoliquidazione;
 - b. fase di pre-accertamento (inviti al pagamento o lettere di compliance);
 - c. fase di accertamento o atto equivalente, non ancora definitivo;
 - d. fase di atto divenuto definitivo, anche se esecutivo;
 - e. fase di riscossione coattiva (art.2 punto 5);
 - f. fase di contenzioso pendente presso le Corti di Giustizia Tributaria.
3. La definizione è ammessa anche per la regolarizzazione di omessi o parziali versamenti di rate relativi a piani di rateazione precedentemente concessi dall'ente;
4. In ossequio al principio di pregiudizialità, la presentazione dell'istanza di definizione per liti pendenti comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale su istanza di parte, in qualunque stato e grado del giudizio, sino al termine del perfezionamento della definizione. Il completamento dei pagamenti determina l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
5. Per l'IMU relativa agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, la definizione agevolata opera esclusivamente sulla quota di spettanza comunale nei casi di versamento spontaneo, restando la quota statale assoggettata al regime ordinario del ravvedimento operoso, con applicazione di sanzioni e interessi secondo la normativa vigente. Nei casi in cui sia stato emesso un avviso di accertamento divenuto definitivo, l'intero gettito – comprensivo anche della quota erariale – è incassato dal Comune e può essere integralmente oggetto di definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
6. per il Canone Unico Patrimoniale (CUP), la definizione non può avere ad oggetto l'indennità per occupazioni abusive, che deve essere versata integralmente in quanto avente natura tariffaria e non sanzionatoria.
7. Al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e ridurre il contenzioso, l'Ente può inviare comunicazioni bonarie (compliance) che consentano al contribuente di regolarizzare la propria posizione con l'abbattimento di sanzioni e interessi prima della notifica di atti esecutivi. Tali adempimenti devono essere garantiti anche tramite l'uso di tecnologie digitali.

Art. 4 – Entrate escluse dalla definizione agevolata

1. In conformità ai limiti posti dalla normativa statale e alle finalità del presente Regolamento, restano in ogni caso escluse dalla definizione agevolata le seguenti entrate:
 - a. l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), le addizionali comunali a tributi erariali e le compartecipazioni a tributi statali;
 - b. il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), in quanto addizionale di spettanza provinciale applicata alla TARI;
 - c. le somme dovute a titolo di indennità per occupazioni o impianti abusivi relativi al Canone Unico Patrimoniale (CUP), in quanto aventi natura tariffaria e non sanzionatoria, ferma restando la definibilità delle sanzioni ad esse collegate;
 - d. le entrate derivanti da sanzioni edilizie e urbanistiche, contributi di costruzione, oneri di urbanizzazione e somme vincolate per legge a specifica destinazione;
 - e. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - f. i debiti relativi a dinieghi di rimborso, espressi o taciti, oggetto di controversia;

- g. ogni altra entrata per la quale la legge statale o regionale escluda espressamente forme di definizione agevolata.
- 2. L'elencazione di cui al comma 1 ha carattere tassativo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della Legge n. 199/2025, il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di introdurre, con apposita deliberazione, forme di definizione adesiva qualora sopravvenute leggi statali prevedano trattamenti più favorevoli o l'estensione della definizione a carichi attualmente esclusi, al fine di assicurare parità di trattamento ai contribuenti.
- 3. Eventuali modifiche o deroghe alle esclusioni sopra elencate, motivate da esigenze di equilibrio di bilancio o da nuove disposizioni legislative, devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio dell'organo di revisione.

Art. 5 – Ambito soggettivo e soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della definizione agevolata tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che risultino debitori per i tributi e le entrate di cui all'articolo 2, inclusi i coobbligati in solido. Il perfezionamento della definizione da parte di un coobbligato giova a favore degli altri, estinguendo l'obbligazione per l'intero carico definito.
2. La definizione è ammessa anche per i soggetti sottoposti a procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) con facoltà di versamento secondo le scadenze del piano omologato.
3. L'adesione è consentita indipendentemente dalla presenza di procedure cautelari o esecutive in corso (fermi, ipoteche, pignoramenti) purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
4. La presentazione dell'istanza di adesione per debiti oggetto di controversia tributaria comporta la facoltà per il contribuente di richiedere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 546/92, sino al termine del perfezionamento della definizione.
5. Il contribuente, con la domanda di adesione, assume l'impegno a rinunciare al giudizio. Entro 30 giorni dal pagamento dell'unica soluzione o della prima rata, il debitore deve depositare presso l'organo giurisdizionale l'istanza di rinuncia unitamente alla quietanza di versamento.
6. Il perfezionamento della definizione determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti, salvo che il Comune non abbia già sostenuto spese vive di esecuzione o notifica, che restano a carico del debitore. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta domanda di adesione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata. È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.
7. La presenza di piani di rateizzazione ordinari non preclude l'accesso alla definizione. In tal caso, i versamenti già effettuati restano acquisiti e sono imputati interamente a titolo di capitale, con esclusione del ricalcolo su sanzioni e interessi già versati che non sono rimborsabili.

Art. 6 – Modalità di adesione, termini di pagamento e rateizzazione

1. I soggetti interessati devono presentare istanza di adesione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente attraverso sportello telematico o tramite invio su indirizzo e-mail dedicato alla definizione agevolata;
2. La domanda, deve indicare i debiti che si intendono definire specificandone l'annualità di riferimento. Per le annualità non ancora oggetto di accertamento, il contribuente deve indicare gli importi degli avvisi bonari ricevuti o in caso di autoliquidazione gli importi da lui stesso calcolati.
3. L'Ufficio competente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al contribuente:

- a. l'accoglimento della domanda con il prospetto di liquidazione delle somme dovute (capitale e oneri accessori non condonabili);
 - b. l'eventuale diniego motivato, totale o parziale, impugnabile nei termini di legge.
4. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento.
5. È ammesso il pagamento in un'unica soluzione o in forma rateale secondo i seguenti scaglioni:
 - a. fino a € 600,00 fino a 3 rate mensili;
 - b. da € 600,01 a € 3.000,00 fino a 15 rate mensili;
 - c. da € 3.001,00 a € 5.000,00 fino a 25 rate mensili;
 - d. da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino a 50 rate mensili;
 - e. da 10.000,01 fino a 70 rate mensili
6. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente al momento della predisposizione del piano di ammortamento, calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. I pagamenti devono essere effettuati attraverso il sistema PagoPA.
7. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, qualora il pagamento venga effettuato entro la scadenza della rata immediatamente successiva, la definizione agevolata non decade e conserva i propri effetti. Decorso infruttuosamente anche tale termine, la definizione agevolata non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
8. La presentazione dell'istanza sospende i termini di pagamento delle rate relative a precedenti dilazioni in corso fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata. I versamenti pregressi restano acquisiti a titolo di capitale e non sono rimborsabili.
9. Per i debiti non ancora oggetto di accertamento e calcolati in autoliquidazione dal contribuente, l'ammissione alla definizione agevolata non preclude la possibilità all'Ente di un successivo invio di accertamento se l'importo comunicato e pagato dal debitore è insufficiente.

Art. 7 – Effetti della presentazione dell'istanza e sospensione delle procedure

1. Dalla data di presentazione di un'istanza di adesione validamente redatta e fino alla scadenza del termine di pagamento dell'unica soluzione o della prima rata, sono sospesi i termini di versamento di tutte le somme precedentemente dovute per i carichi oggetto della definizione.
2. La presentazione dell'istanza produce i seguenti effetti automatici sulle procedure di recupero:
 - a. il Comune non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
 - b. le procedure esecutive precedentemente avviate sono sospese, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - c. restano validi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza, i quali potranno essere cancellati solo a seguito del perfezionamento della definizione.
3. Qualora il debito sia oggetto di contenzioso, la presentazione dell'istanza comporta la facoltà per il contribuente di richiedere alla Corte di Giustizia Tributaria la sospensione del processo per "pregiudizialità", sino al termine del piano di pagamenti. Il Comune non si opporrà a tale richiesta.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. La rinuncia al contenzioso è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata, con sospensione del giudizio fino al pagamento della prima rata.

6. Il pagamento integrale delle somme dovute (in unica soluzione o nell'ultima rata del piano) determina l'estinzione definitiva del debito. Il Comune procederà d'ufficio allo sgravio delle somme condonate e alla revoca di ogni misura cautelare ancora pendente, senza ulteriori oneri per il contribuente, fatti salvi i diritti di notifica e le spese vive di esecuzione già maturate.
7. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (superiore a cinque giorni di tolleranza) dell'unica rata o di una sola delle rate, la sospensione di cui al presente articolo cessa di avere effetto. Il Comune riprenderà immediatamente le attività di recupero coattivo dell'intero debito originario, scomputando unicamente le somme già versate che saranno acquisite a titolo di acconto.

Art. 8 – Benefici e criteri di determinazione delle somme dovute

1. Il perfezionamento della definizione agevolata, mediante il pagamento integrale delle somme dovute nei termini stabiliti dal presente Regolamento, comporta per il contribuente l'ottenimento dei seguenti benefici:
 - a. condono integrale (nella misura del 100%) delle sanzioni amministrative e tributarie collegate al debito oggetto di definizione.
 - b. annullamento totale di ogni tipologia di interesse, inclusi gli interessi di mora e le maggiorazioni previste per le sanzioni amministrative (ex art. 27 L. 689/1981).
2. Restano in ogni caso esclusi dal condono e devono essere versati integralmente dal contribuente:
 - a. la quota capitale (tributo o entrata patrimoniale principale);
 - b. le spese di notifica degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento;
 - c. le spese maturate per le procedure cautelari ed esecutive già sostenute dall'Ente;
 - d. gli interessi di rateizzazione calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima, in caso di pagamento dilazionato.
3. Il perfezionamento della definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati in solido determina l'estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti gli altri soggetti tenuti al pagamento i quali sono liberati da ogni pretesa sanzionatoria e accessoria relativa al medesimo carico.
4. I pagamenti effettuati anteriormente alla presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisiti al bilancio comunale e non sono rimborsabili. Tali somme sono imputate prioritariamente alla quota capitale del debito oggetto di definizione.
5. In caso di decadenza dalla definizione agevolata, l'intero debito originario viene ripristinato d'ufficio, con la riapplicazione di sanzioni e interessi, detraendo unicamente quanto già versato a titolo di acconto.
6. Il Comune, verificato il pagamento integrale delle somme dovute, rilascia attestazione di regolarità e non si oppone alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Art. 9 – Efficacia, pubblicità e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio dell'autonomia finanziaria e regolamentare garantita dagli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025, il presente atto acquista efficacia con la sola pubblicazione sul sito istituzionale, in espressa deroga ai termini previsti dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. Non è pertanto richiesto l'ancoraggio ai termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. Copia del presente Regolamento è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito, ai soli fini statistici e di monitoraggio.

4. L'apertura dei termini per l'adesione dei contribuenti è subordinata alla pubblicazione di un apposito Avviso pubblico di attivazione. Dalla data di pubblicazione di tale Avviso decorre il termine perentorio, non inferiore a 60 giorni, entro il quale i debitori devono presentare istanza e adempiere agli obblighi di pagamento.
5. Al fine di garantire l'equità e la semplificazione del rapporto con il cittadino, il Comune assicura l'utilizzo di tecnologie digitali (PEC, portale web, Pago PA) per la presentazione delle domande e per i versamenti, garantendo la tracciabilità e la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6. L'attuazione della definizione agevolata è sottoposta a costante monitoraggio del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione, al fine di valutarne l'impatto sui residui attivi, sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e sulla tenuta complessiva degli equilibri di bilancio.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della Legge n. 199/2025, i principi generali dell'ordinamento tributario e le norme dello Statuto dei diritti del contribuente.